



GIOVANNI CANCEMI
NOTAIO

via G. Bonsignore n.28
CASTELVETRANO
tel. 0924 / 81228

Repertorio n° 52.157

Raccolta n° 35.204

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

"OASI DI TORRETTA - Ente del Terzo Settore (E.T.S.)"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno ventuno maggio

(21 - V - 2025)

Registrato a Castelvetro
il 23.05.2025
al n. 1362 Serie 1T.

alle ore diciassette e minuti trenta,

in Castelvetro, nella via Bonsignore n.28, nel mio studio,

avanti a me GIOVANNI CANCEMI, Notaio in Castelvetro, i-

scritto nel Ruolo dei notai del Distretto notarile di Trapani

e Marsala,

è presente il signor:

- SIGNORELLO GIUSEPPE, nato a Castelvetro il 18 settembre

1946 e domiciliato per la carica presso la sede sociale di

cui infra, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità

di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione deno-

minata "OASI DI TORRETTA - Ente del Terzo Settore (E.T.S.)"

con sede in Campobello di Mazara, Frazione Torretta Granito-

la, Strada Provinciale 51 km.11, codice fiscale: 90005820817,

partita Iva n.01843840818, iscritta nel Registro delle Perso-

ne Giuridiche istituito presso la Regione Siciliana al numero

53.

Detto componente, della cui identità personale io notaio sono

certo, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea dei

soci della predetta associazione, riunitasi ai sensi del-

l'art.11 del vigente statuto, in questo giorno, luogo ed ora
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto sociale;
- 2) varie ed eventuali.

E richiede a me Notaio di ricevere il verbale delle delibera-
zioni che l'assemblea andrà ad adottare.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea il Presidente signor SI-
GNORELLO GIUSEPPE, il quale, rilevato e fatto constatare che
tutti i presenti hanno sottoscritto il foglio d'intervento,
che al presente si allega sotto lettera "A", dichiara la pre-
sente assemblea validamente costituita ai sensi di legge e
del vigente Statuto sociale ed atta a deliberare su tutti i
punti all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, il Presiden-
te espone la necessità di modificare totalmente lo statuto a-
deguandolo alle indicazioni riportate nella circolare INPS
resa nota con messaggio n.3359/2019.

Si apre la discussione cui partecipano tutti i presenti.

L'assemblea quindi, per alzata di mano, ad unanimità dei
voti,

D E L I B E R A,

così come dichiara di avere accertato lo stesso Presidente,

- 1) di abrogare il vecchio statuto e di approvare ed adotta-

re, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo testo di statuto sociale, coordinato con la modifica approvata, che al presente si allega sotto lettera "B".

Si richiede la esenzione della imposta di bollo ai sensi dell'art.27/bis della Tabella allegato B) al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642, nonchè l'esenzione dell'imposta di registro ai sensi dell'art.82, comma 3, D. Lgs.117/2017.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presente assemblea viene sciolta alle ore diciotto e minuti cinque.

Il comparente dispensa me notaio dalla lettura degli allegati.

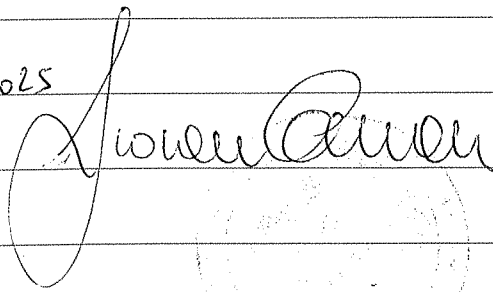
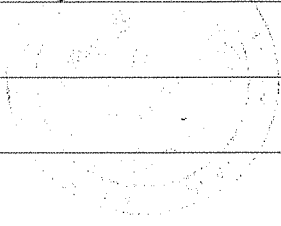
Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, è stato da me notaio completato a mano e letto al comparente che lo approva.

Occupo un foglio per tre pagine non complete e si sottoscrive alle ore diciotto e minuti cinque.

Firmato: SIGNORELLO GIUSEPPE - GIOVANNI CANCEMI.

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso sgravio imposte.

Castelvetrano, 9 Lugo 2025

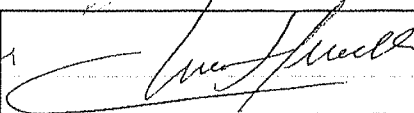
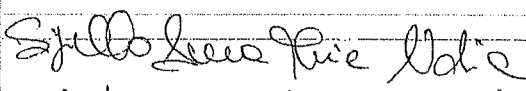
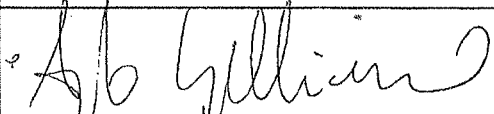
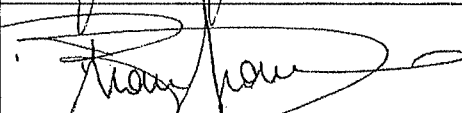



Foglio PRESENZA ASSEMBLEA DEL 21 MAGGIO 2025

ALLEGATO A
RACCOLTA n° 35204

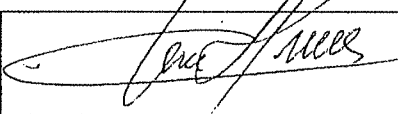
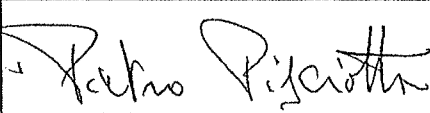
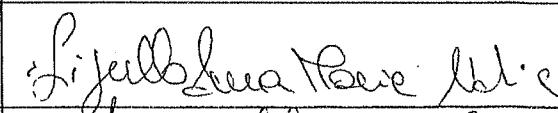
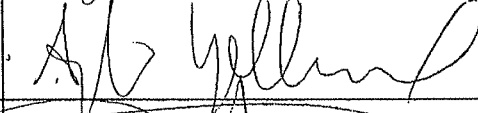
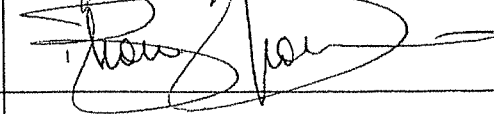
CONSIGLIO DIRETTIVO

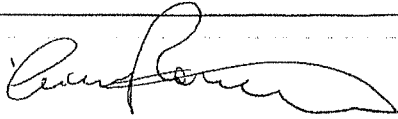
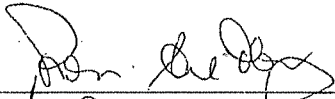
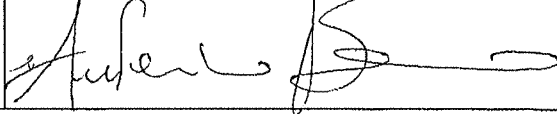
FIRMA

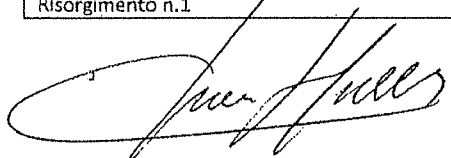
1) Signorello Giuseppe (Presidente) Nato a Castelvetro il 18/09/1946, C.F. SGNGPP46P18C286A Residente a Campobello di Mazara Via F.lli Bandiera n.8.	
2) Pisciotta Pietro (Vicepresidente) Nato a Campobello di Mazara (TP) il 01/01/1938, C.F. PSCPTR38A01B521A Residente a Campobello di Mazara Via C.Colombo n.43.	
3) Signorello Anna Maria Nadia (Segretario) Nata a Palermo (PA) il 03/05/1974, C.F. SGNNMR74E43G273W Residente a Campobello di Mazara Via Delle Palme n.20.	
4) Impellizzeri Angelo (Consigliere) Nato a Troina (EN) il 25/06/1970, C.F. MPLNGL70H25L448M Residente a Troina Via Pertini Sandro.	
5) Bono Domenico (Consigliere) Nato a Forlì (FC) il 09/05/1992, C.F. BNODNC92E09D704B Residente a Campobello di Mazara Via Vitt.Emanuele III n.44.	

ELENCO SOCI

FIRMA

1) Signorello Giuseppe (Presidente) Nato a Castelvetro il 18/09/1946, C.F. SGNGPP46P18C286A Residente a Campobello di Mazara Via F.lli Bandiera n.8.	
2) Pisciotta Pietro (Vicepresidente) Nato a Campobello di Mazara (TP) il 01/01/1938, C.F. PSCPTR38A01B521A Residente a Campobello di Mazara Via C.Colombo n.43.	
3) Signorello Anna Maria Nadia (Segretario) Nata a Palermo (PA) il 03/05/1974, C.F. SGNNMR74E43G273W Residente a Campobello di Mazara Via Delle Palme n.20.	
4) Impellizzeri Angelo (Consigliere) Nato a Troina (EN) il 25/06/1970, C.F. MPLNGL70H25L448M Residente a Troina Via Pertini Sandro.	
5) Bono Domenico (Consigliere) Nato a Forlì (FC) il 09/05/1992, C.F. BNODNC92E09D704B Residente a Campobello di Mazara Via Vitt.Emanuele III n.44.	
6) Indelicato Annamaria Nata a Mazara del Vallo (TP) il 08/05/1981, C.F. NDNLNR81E48F061J Residente a Campobello di Mazara Roma n.34.	
7) Lombardo Giuseppe Nato a Santa Ninfa (TP) il 09/12/1939, C.F. LMBGPP39T05I291J Residente a Santa Ninfa (TP) Via S.Vito n.23.	

8) Palmeri Antonino Nato a Santa Ninfa (TP) il 09/01/1958, C.F. PLMNN58A09I291N Residente a Santa Ninfa (TP) Via Rossini n.4	
9) Paternò Giuseppa Nata a Santa Ninfa (TP) il 04/07/1954, C.F. PTRGPP54L44I291G Residente a Santa Ninfa (TP) Via Pablo Neruda n.10	
10) Raineri Giuseppe Nato a Erice (TP) il 22/05/1971, C.F. RNRGPP71E22D423E Residente a Campobello di Mazara (TP) Via Delle Palme n.20	
11) Gulotta Vito Nato a Campobello di Mazara (TP) il 26/11/1965, C.F. GLTVT165S26B521S Residente a Campobello di Mazara (TP) Via Cavour n.12.	
12) Raineri Anna Nata a Trapani (TP) il 22/08/1966, C.F. RNRNMR66M62L331S Residente a Campobello di Mazara (TP) Via Umberto I n.01	
13) Bono Antonino Nato a Mazara del Vallo (TP) il 26/09/1986, C.F. BNONNN86P26F061X Residente a Castelvetro (TP) Piazzale Risorgimento n.1	




STATUTO SOCIALE

TITOLO I

ART. 1

(Denominazione - Sede - Scopo - Finalità)

L'Associazione Oasi di Torretta, Ente del Terzo Settore (E.T.S), iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), ha sede sociale ed operativa nel Comune di Campobello di Mazara (TP), Contrada Torretta Granitola, SP 51 Km 11+000. L'Associazione potrà, comunque, eleggere nuove sedi nell'ambito della Regione Sicilia.

Lo scopo dell'Associazione è quello di perseguire, attraverso la propria attività, in via esclusiva o principale, una delle attività indicate nei punti a), b), c) ed s) dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017, in favore di soggetti portatori di disabilità fisica, psichica e mentale dell'età evolutiva ed involutiva, senza distinzione di sesso, religione, nazione di appartenenza nonché condizioni economiche, in armonia con quanto sancito dalla Costituzione Italiana.

In ogni caso, lo scopo dell'Associazione è quello di migliorare la qualità di vita dei portatori di qualsiasi disabilità e delle loro famiglie, anche attraverso un percorso di formazione, al fine di agevolare e lenire eventuali fragilità familiari, nel rispetto delle loro identità culturali, politiche, sociali e religiose.

Le finalità che l'Associazione intende perseguire, nell'interesse delle persone portatrici di qualsiasi disabilità, sono:

- a) la promozione di ogni attività sociale e sanitaria utile a favorire la riabilitazione non solamente come "momento medico", ma come processo multiforme, pluridimensionale, interdisciplinare, educativo;
- b) la valorizzazione del lavoro protetto sul piano sociale, economico, sanitario, delle pari opportunità e delle pari dignità;
- c) l'assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria, ambulatoriale, extramurale e domiciliare (internato o semi internato), predisponendo mezzi e locali idonei a garantire qualità, continuità e professionalità, come: case famiglia, case albergo, centri di accoglienza, residenze sanitarie assistite, centro di riabilitazione e cura, centri diurni sia sanitari che socio-sanitari e socio-terapeutici;
- d) l'attività sportiva intesa come "medicina della riabilitazione" nonché come momento di integrazione sociale;
- e) l'attività terapeutica, come momento ludico ricreativo (danza e musica terapia, attività teatrale, attività agricola e di sericoltura, pet-therapy IAA (Interventi Assistiti con gli Animali));
- f) il supporto scolastico per minori disabili.

Le attività indicate nei precedenti punti potranno essere svolte anche al di fuori della sede sociale dell'Associazione.

Le prestazioni rivolte a persone portatrici di disabilità

riguardano:

1) Servizi sociali per le finalità indicate all'articolo 1 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni e del comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (centri diurni socio-terapeutici, Casa famiglia, comunità alloggio, ecc.), nonché tutte le attività che potranno essere autorizzate dall'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali e del Lavoro.

2) Servizi socio-sanitari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Per perseguire i propri scopi sociali l'Associazione potrà istituire, in via secondaria e strumentale rispetto all'attività istituzionale, corsi di aggiornamento direttamente e/o in convenzione con centri di orientamento e formazione sia per la specializzazione e riqualificazione del personale dipendente che per la qualificazione delle persone disabili, al fine di favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

L'Associazione, per la propria attività, potrà:

a) acquistare, realizzare o ricevere a titolo di successione o di donazione, immobili, mobili e ogni cespite utile e necessario per la propria attività;

b) promuovere campagne di raccolta di fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le attività di interesse generale;

c) partecipare a progetti mirati a migliorare la qualità del servizio offerto con altre strutture societarie che abbiano le medesime finalità e scopi dell'Associazione.

L'Associazione, per le finalità e gli scopi di cui sopra, è vincolata a:

- non svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura;

- corrispondere a sindaci e/o revisore legale nonché a lavoratori autonomi, compensi individuali in misura superiore a quelli indicati nell'art. 8 comma 3 lettera a) del codice del Terzo Settore;

- ai lavoratori subordinati o autonomi retribuzioni superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelle previste per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di lavoro.

L'acquisto di beni e servizi (consulenze) potrà essere autorizzato a condizioni che i corrispettivi vengano giustificati da valide ragioni economiche.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministra-

tori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

Pertanto, si considerano in ogni caso distribuzione di utili (art. 8 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117):

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati, a componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, a loro parenti entro il terzo grado ed a loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da costoro direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017.

- la corresponsione, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento (Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze).

In merito al punto s) dell'art. 5 del D. Lgs n 117/2017, - "agricoltura sociale" che richiama l'art. 2 della legge n. 141/2015 (punto a), l'Associazione potrà instaurare un rapporto di collaborazione con un imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) con l'obiettivo di favorire i giovani ospiti del seminternato e/o casa famiglia, dando loro la possibilità di un lavoro agricolo protetto.

ART. 2

(Durata)

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e apolitica e avrà una durata di 200 (duecento) anni dal giorno della sua legale costituzione (17 Ottobre 1994), durata che potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ART. 3

(Associati)

Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che avendo compiuto la maggiore età ne facciano formale richiesta, i dipendenti della stessa, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni no-profit, gli Enti del Terzo Settore, purché condividano "in pieno" gli scopi e le finalità statutarie dell'Associazione.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità e, pertanto, sono tenuti a rispettare gli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regola-

menti interni e dalle deliberazioni, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione presenta istanza al Consiglio Direttivo e detta richiesta di adesione deve contenere oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente statuto. Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni e se l'esito è positivo, l'aspirante socio sarà iscritto nel libro degli associati e dovrà versare la quota d'ammissione "una tantum" determinata dal Consiglio Direttivo.

L'associato può recedere da socio a condizione che ne dia comunicazione al Consiglio Direttivo con un congruo preavviso e il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa stabilita dal Consiglio per l'anno in corso, salva diversa deliberazione. In ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato dall'associato stesso all'Associazione.

Ogni anno gli associati sono tenuti al versamento della "quota associativa sociale", se determinata dall'Assemblea al momento dell'approvazione del bilancio di previsione. —

ART. 4

(Soci Dipendenti)

Possono aderire all'Associazione i dipendenti della stessa, purché facciano formale richiesta, acquisendo "ipso iure" i diritti indicati nell'articolo 3 del presente statuto, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza.

L'eventuale elezione del socio dipendente ad una carica sociale (Presidente/componente del Consiglio Direttivo) può essere compatibile con lo status di lavoratore subordinato, purché lo stesso sia soggetto al potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo del Consiglio Direttivo che è l'organo collegiale di amministrazione della Associazione e che esercita il potere deliberativo diretto a formare la volontà dell'Associazione.

Il Presidente, che sia anche socio dipendente, dovrà astenersi dalle decisioni del Consiglio Direttivo riguardanti il suo rapporto di lavoro subordinato, mantenendo il vincolo di subordinazione ex art. 2094 c.c. che consiste nell'effettivo assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo del Consiglio Direttivo, all'osservanza dell'orario di lavoro contrattuale nonché alla retribuzione contrattuale come indicato nell'art. 2094 c.c. sempre nel rispetto dei limiti fissati dal c.c.n.l..

Inoltre, il socio dipendente, che sia anche Presidente, deve svolgere, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli

siano state conferite.

ART. 5

(Soci onorari)

L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può conferire la qualifica di "socio onorario" a persone fisiche, giuridiche che hanno svolto attività particolarmente rilevanti e significative per la vita dell'Associazione o che si sono distinte per particolari meriti nel campo sanitario e/o sociale e/o culturale e/o religioso.

La carica di socio onorario può essere attribuita altresì a coloro i quali con il proprio lavoro e con l'impegno sociale si sono distinti per la lotta contro il fenomeno della criminalità organizzata.

I soci onorari, se invitati, possono partecipare alle Assemblee, senza diritto al voto.

ART. 6

(Perdita dello Status di Associato)

La qualifica di associato si perde per decadenza ed esclusione.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati che:

- non partecipano alle riunioni assembleari, senza alcuna giustificazione, per più di due anni;
- non eseguono, in tutto in parte, il versamento della quota associativa annuale entro il mese di dicembre dello stesso anno, oppure non eseguono il versamento di eventuali altre somme deliberate dal Consiglio Direttivo in momenti di particolare bisogno, come crisi di settore, pandemia, calamità di ogni genere;
- rivestono cariche Pubbliche nelle Amministrazioni che hanno con l'Associazione rapporti economici.

L'esclusione si ha quando l'associato:

- viene condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;
- aderisca ad altre strutture, che perseguono le medesime finalità e gli scopi dell'Associazione, senza dare comunicazione scritta al consiglio direttivo.
- abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Associazione;

L'esclusione e la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo e ha effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la relativa comunicazione motivata è inviata all'escluso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso in cui il socio non condivida le ragioni della decadenza o dell'esclusione può ricorrere all'Assemblea dei soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare al Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente porterà all'ordine del giorno le motivazioni del socio decaduto e/o escluso nella prima assemblea utile.

Il socio escluso o decaduto se non accoglie le motivazioni e-

sprese dalla Assemblea potrà chiedere la nomina di una "figura arbitrale" entro dieci giorni e in tal caso l'efficacia della deliberazione della decadenza o esclusione è sospesa fino alla pronuncia dello arbitrato.

TITOLO II

ART. 7.

(Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- L'Organo di controllo;
- Il Revisore legale dei conti (eventuale).

ART. 8

(Assemblea degli associati)

Nelle riunioni assembleari hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e il voto si esercita in modo palese.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato che non sia componente del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, a ciascun associato spetta un solo voto.

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione e si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per:

- l'assunzione di ogni decisione in merito agli argomenti iscritti nell'ordine del giorno e che si ritenga opportuno deliberare;
- l'approvazione del Bilancio consuntivo d'esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, del Bilancio di previsione (programmazione economica) e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, nonché del Bilancio sociale da depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e pubblicare nel sito (internet) dell'Associazione. (art.14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.I.).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in mancanza dal Vicepresidente o da persona nominata dall'assemblea stessa.

Per ogni riunione il "Segretario" ha il compito di redigere il verbale di seduta che sottoporrà alla firma del Presidente e/o del Vicepresidente.

L'assemblea ordinaria dei soci:

- a) determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo da eleggere, come indicato al primo comma dell'art. 15 del presente statuto, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza;
- b) nomina, revoca e determina il numero dei componenti dell'organo di controllo, nonché, se previsto, il soggetto

incaricato della revisione legale dei conti;

c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti nonché sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento della stessa Assemblea.

d) approva i "regolamenti assembleari" che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

e) delibera sulla destinazione degli avanzi di gestione, come indicato nell'all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 117/2017;

f) delibera, altresì, sull'accettazione con beneficio d'inventario di beni e lasciti testamentari ricevuti da terzi nonché sullo scioglimento e la devoluzione del proprio patrimonio alle condizioni indicate all'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii..

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo e può essere, altresì, convocata dalla maggioranza dei consiglieri, da almeno due terzi dei soci quando ne sia fatta richiesta per iscritto con l'indicazione della materia da trattare o dai revisori dei conti.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulle proroghe della durata e sullo scioglimento anticipato della stessa.

ART. 9

(Convocazione Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, ha luogo mediante comunicazione scritta, da trasmettere almeno 8 (otto) giorni prima dalla data stabilita.

La convocazione dovrà essere spedita direttamente agli associati e all'organo di controllo e/o revisore legale a mezzo servizio postale o fax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere la indicazione del luogo, il giorno, la data e l'ora dell'adunanza, in prima e in seconda convocazione. La data della seconda convocazione può essere la stessa della prima a condizione che fra la "prima e la seconda" siano trascorsi almeno sessanta minuti.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti tutti gli amministratori e la maggioranza dei soci.

In presenza di soci-dipendenti l'assemblea dovrà essere convocata fuori l'orario di lavoro.

ART. 10

(Deliberazioni Assembleari)

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in

prima che in seconda convocazione, occorre la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei votanti; nel caso dello scioglimento con conseguente devoluzione del patrimonio il voto favorevole deve essere quello di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'eventuale impugnazione delle deliberazioni deve essere presentata nei termini di legge.

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di revisore possono essere fatte, se richieste dalla totalità dei soci presenti in assemblea, a scrutinio palese con appello nominale.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto i Soci, purché in regola con il pagamento della quota d'ammissione.

ART. 11

(Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo la cui composizione va da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti dall'Assemblea degli associati, tenuto conto delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del c.c..

I membri del Consiglio Direttivo che non siano più in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dal presente statuto o da eventuali regolamenti interni dell'Associazione, decadono dalla carica con effetto immediato.

In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla sua sostituzione. Il consigliere di nuova nomina resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

ART. 12

(Elezioni cariche componenti del Consiglio Direttivo)

I componenti del consiglio eleggono al loro interno il Presidente ed il Vicepresidente .

ART. 13

(Riunioni Consiliari)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente, che lo presiede. Il Consiglio Direttivo è inoltre convocato dal Presidente ogniqualevolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

Il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo può essere stabilito ovunque nell'ambito del territorio siciliano.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante invio di una comunicazione, attraverso modalità che consentano di attestare l'avvenuta ricezione - es. lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice - ai recapiti espressamente indicati dai singoli consiglieri all'atto della

nomina e che gli stessi dovranno aver cura di mantenere aggiornati.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano tutti i Consiglieri in carica e i membri dell'Organo di Controllo, se non presenti, dichiarino di essere stati preventivamente informati sugli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente quanto avviene in gli eventi della riunione ed oggetto di verbalizzazione.

La riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o in mancanza del Vicepresidente.

Il consigliere, ivi compreso il Presidente, deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberare riguardanti il medesimo quale dipendente dell'Associazione e inerenti il suo rapporto di lavoro con l'Associazione. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio, sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario nominato dal Consiglio Direttivo in sede di riunione.

ART. 14

(Poteri del Consiglio Direttivo)

Al Consiglio Direttivo è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, tra l'altro, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto, avrà il compito

di:

- nominare il Presidente ed eleggere il Vicepresidente fra i propri membri;
- designare il Presidente Onorario;
- redigere e approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, sulla base delle disposizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente;
- redigere e approvare, ove previsto dalla normativa di settore, anche il bilancio sociale sulla base delle disposizioni indicate dalla disciplina tempo per tempo vigente;
- deliberare sugli affari e le questioni che gli siano state sottoposte dagli altri organi dell'Associazione;
- ~~deliberare sulla acquisizione di eredità, legati e donazioni;~~
- deliberare in merito alla destinazione degli avanzi di gestione;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione, alla nomina di uno o più liquidatori e alla devoluzione del patrimonio residuo;
- deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti;
- approvare e modificare gli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- deliberare la costituzione di e/o la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- istituire e nominare tutte le funzioni e i ruoli necessari al fine di garantire un adeguato assetto organizzativo, contabile e amministrativo, determinandone di volta in volta compiti e funzioni;
- nominare di volta in volta il segretario di seduta;
- affidare o delegare singoli atti, specifiche categorie di atti o di attività o singole o specifiche funzioni a uno o più soggetti, anche esterni all'Associazione, in possesso di competenze adeguate, individuati quali Responsabili, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio;
- assumere e licenziare personale dipendente, stabilendone qualifiche, incarichi professionali ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale in genere.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o non si dia prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15

(Presidente)

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi

membri e resta in carica per tre esercizi, fermo restando che può essere riconfermato anche per più mandati.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e potrà svolgere le funzioni allo stesso delegate dal Consiglio Direttivo. In caso di emergenza il Presidente potrà adottare ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente non avrà alcun autonomo potere di gestione del personale e dei rapporti di lavoro, potere che è demandato in via esclusiva al Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati.

Il Presidente, altresì, convoca il Consiglio Direttivo anche su richiesta dei singoli Consiglieri e presiede lo stesso, ad eccezione dei casi in cui si debba discutere e deliberare su questioni riguardanti il medesimo quale dipendente dell'Associazione e inerenti il suo rapporto di lavoro con l'Associazione medesima. In tale ultima ipotesi e, comunque, in caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni del Presidente spetta al Vicepresidente convocare, entro 30 giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 16

(Vicepresidente)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni per qualsiasi causa e anche per ragioni di incompatibilità.

Possono essere attribuiti al Vicepresidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, compiti propri del Presidente, quale il potere di firma con obbligo di rendicontazione al Presidente o al Consiglio Direttivo.

ART. 17

(Organo di Controllo e Revisione Legale dei conti)

I membri dell'Organo di Controllo - formato in alternativa o da un unico soggetto o da un Collegio composto da 3 membri - sono nominati dal Consiglio Direttivo.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART. 18

(Presidente Onorario)

Il Presidente Onorario (ove nominato) è eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo fra persone che hanno ricoperto la carica di Presidente e che con la propria attività hanno dato prova di particolare attaccamento all'Associazione, dando ad essa lustro e autorevolezza.

In ogni caso la carica di Presidente Onorario non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona.

Il Presidente Onorario ha funzioni di garanzia del rispetto della linea culturale e politica dell'associazione e, in accordo con il Presidente, può svolgere la funzione di rappresentanza istituzionale della stessa.

Il Presidente Onorario può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ART. 19

(Rinnovo delle cariche sociali)

Alla scadenza delle cariche sociali il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea ordinaria dei soci per il loro rinnovo.

Il consiglio uscente ha facoltà di proporre una rosa di candidati da votare ed eleggere a componenti sia del Consiglio Direttivo che dell'Organo di controllo e/o revisore legale.

Qualora la maggioranza dei soci presenti in assemblea decida di accettare le proposte dell'uscente consiglio, sia per il numero che per i nominativi dei consiglieri da eleggere, la elezione potrà avvenire per acclamazione (voto palese) e la stessa procedura potrà adottarsi per la elezione dei revisori e/o revisore unico (monocratico o collegiale).

Qualora si decida la elezione a scrutinio segreto bisognerà stabilire:

- a) il numero e i nominativi dei consiglieri da eleggere;
- b) la composizione del collegio revisori (monocratico o collegiale);
- c) la nomina, fra gli associati, di un collegio elettorale, composto da tre soci, di cui uno assumerà la funzione di presidente.

Il "collegio elettorale", una volta distribuite le schede contenenti tutti i nominativi dei soci da eleggere, compresa la rosa dei candidati da eleggere proposta dal Consiglio Direttivo uscente, provvederà, ultimate le elezioni e compiuto lo spoglio, a redigere il verbale delle operazioni di voto, indicando il numero degli elettori, il numero delle schede valide e di quelle non valide, l'elenco dei candidati eletti, e riportando, altresì, il numero dei voti attribuiti ad ognuno di essi.

Le schede elettorali dovranno essere distrutte per la privacy a chiusura dell'Assemblea. Il presidente dell'Assemblea, comunica i risultati ai presenti, sottoscrivendo il verbale di seduta e allegando allo stesso quello sottoscritto dal collegio elettorale.

ART. 20

(Mansionigramma Associativo)

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, affida il compito di approvare il mansionigramma al Consiglio Direttivo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

ART. 21

(Gratuità delle Cariche Sociali)

Le cariche di amministratori sono a titolo gratuito.

All'Organo di Controllo dell'Associazione potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

ART. 22

(Patrimonio Sociale e mezzi finanziari)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle risorse apportate in sede di costituzione;
- dai versamenti effettuati dagli associati;
- dai beni che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che con delibera del Consiglio Direttivo può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

L'Associazione provvede al perseguimento dei propri scopi con le seguenti risorse economiche:

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- eventuali apporti o conferimenti, donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale o immateriale suscettibile di valutazione economica, che non siano espressamente destinati a integrare il patrimonio;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- risorse delle attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi, entrate o ricavi delle attività di interesse generale;

- qualsiasi altra entrata ammessa, ai sensi del D.Lgs. 117/17. Le risorse dell'Associazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 3.

È vietata, in ogni caso la distribuzione, diretta ed indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a soci, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ART. 23

(Bilancio)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo deve approvare, entro il 30 aprile successivo, il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso.

II bilancio di esercizio deve essere redatto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.14 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo dovrà inoltre approvare il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

TITOLO IV

ART. 24

(Modifiche e Scioglimento)

L'Associazione si estingue secondo le modalità previste dall'art. 27 del Codice Civile.

Fatte salve le norme inderogabili di legge, in caso di scioglimento della Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione, al termine della procedura di liquidazione, dovrà essere devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 25

(Disposizioni Generali)

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo dovranno svolgere costantemente la loro attività nell'ambito delle finalità prefissati dall'Associazione, intese ad assicurare alle persone disabili e ai loro familiari tutte le occorrenze necessarie per agevolare il loro percorso di vita e di riabilitazione, mettendo loro a disposizione mezzi, professionalità e cure, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti.

Il Consiglio Direttivo, in caso di calamità riconosciuta o di emergenza sanitaria, potrà deliberare interventi secondo le specifiche necessità.

ART. 26

(Volontariato)

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro.

I volontari possono essere iscritti in apposito registro qualora svolgano la loro attività in modo non occasionale.

L'attività di volontariato non potrà in essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 27

(Norme Transitorie e Finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 117/17 ss.mm.ii. e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: SIGNORELLO GIUSEPPE - GIOVANNI CANCEMI.